REGOLAMENTO (CEE) N. 1961/75 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1975

relativo all'esclusione del regime di perfezionamento attivo per il latte scremato in polvere

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo può, in casi particolari, essere escluso totalmente o parzialmente per i prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento destinati alla fabbricazione di prodotti di cui nel medesimo articolo o di merci elencate nell'allegato dello stesso regolamento ; che nella direttiva 69/73/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 72/242/CEE (4), è prevista l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo ;

considerando che la situazione attuale nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di eccedenze di latte scremato in polvere ; che gli sbocchi offerti sul mercato mondiale sono molto limitati e che di conseguenza le possibilità di esportazione di tale prodotto sono ridotte ; che è pertanto necessario riservare alla produzione comunitaria tutte le capacità di assorbimento delle eccedenze ;

considerando che esistono tuttavia determinate possibilità di smercio sul mercato mondiale per il latte scremato in polvere esportato sotto forma di prodotto non compreso nell'allegato II del trattato, nonché per il latte scremato in polvere incorporato nei prodotti menzionati all'articolo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ; che, per la fabbricazione di detti prodotti, le industrie trasformatrici della Comunità si sono approvvigionate di prodotti provenienti dai paesi terzi successivamente trasformati in regime di perfezionamento attivo ;

considerando che la situazione eccedentaria nella Comunità consente di mettere latte scremato in polvere comunitario a disposizione delle industrie interessate ; che l'utilizzazione del latte scremato in polvere proveniente dai paesi terzi non è quindi necessaria e rischia di compromettere il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ; che occorre di conseguenza vietare temporaneamente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per il latte scremato in polvere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo è escluso per i prodotti della sottovoce 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune, nella misura in cui siano destinati alla fabbricazione di prodotti menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 o di merci elencate nell'allegato dello stesso regolamento.

Articolo 2

1. L'articolo 1 fa salve le importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sulla base delle autorizzazioni valide a tale data.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° agosto 1975 fino al 31 marzo 1977.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 151 del 5. 7. 1972, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto ad Atene, addì 28 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RUMOR